

## LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104/92

### Scheda sintetica a cura dell'Ufficio Studi della UIL Scuola

**Sintesi delle modifiche ed integrazioni apportate all'art. 33 della legge n. 104/1992 dall'art. 24 del ddl n. 1167-B-Bis approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 19 ottobre 2010, in settima lettura dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica**  
(in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

#### **E' stato sostituito il comma 3, che ora stabilisce:**

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine **entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti**, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. **Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.** Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è **riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente**»;

#### **→ Le novità in pratica:**

- 1) il parente o affine da assistere deve essere ordinariamente entro il secondo grado (il terzo grado è ammesso soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti); (a)**
- 2) non si fa più riferimento alla "convivenza" della persona da assistere;**
- 3) un solo lavoratore può assistere la stessa persona con handicap grave;**
- 4) entrambi i genitori, anche adottivi, possono assistere il figlio con handicap grave, in maniera alternata e non contemporanea.**

**(a) Esempificazione per il calcolo dei gradi di parentela ed affinità (ex articoli 74, 75 e seguenti del codice civile):**

#### **primo grado :**

- parenti: figli e genitori
- affini: suoceri, genero, nuora;

#### **secondo grado.:**

- parenti: fratelli e sorelle; nonni e nipoti (diretti);
- affini: cognati/e;

#### **terzo grado:**

- parenti: nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni); bisnipoti e bisnonni;
- affini: zii/e del coniuge

**E' stato sostituito il comma 5, che ora stabilisce:**

Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina **al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

**→ La novità in pratica:**

***chi assiste il parente con handicap può richiedere il trasferimento vicino al domicilio della persona da assistere e non più al proprio domicilio.***

**E' stato introdotto il comma 7 bis, che stabilisce:**

«7-bis.

1. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

**→ Le novità in pratica:**

***1) decadenza immediata dal diritto ai benefici in caso di perdita delle condizioni, fatta salva l'azione disciplinare;***

***2) il diritto all'assistenza al figlio maggiore di tre anni, ma minorenni, è esteso esplicitamente ai genitori adottivi;***

***3) sono stati abrogati ulteriori riferimenti residui alla situazione di "convivenza"***

Con i commi n. 4, 5 e 6 sono state introdotte delle norme per la raccolta sistematica dei dati relativi alla fruizione dei benefici di cui al novellato art. 33 della legge 104/1992.